

**PROTOCOLLO ESAME DI
STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO
D'ISTRUZIONE
ANNO SCOLASTICO 2021/22**

Indicazioni normative e criteri di valutazione



ICS A. COSTA FE

Il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 17 maggio 2022, dopo aver attentamente valutato le indicazioni fornite dall'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14-03-2022 – Esami di Stato primo ciclo e dalla normativa vigente e tenendo conto dei modi in cui la programmazione educativa e didattica si è sviluppata nel corso del triennio in seno ai Consigli di Classe, ha proposto e deliberato i seguenti criteri per la determinazione del voto di ammissione, delle prove scritte di italiano e matematica e per la conduzione del colloquio orale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché del voto finale.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E SINTESI DEL D.M. 03 OTTOBRE 2017 N. 741 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.
2. CRITERI DEFINIZIONE VOTO DI AMMISSIONE.
3. TIPOLOGIE DI PROVE SCRITTE e CRITERI PER LA VALUTAZIONE.
4. MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE CRITERI PER LA VALUTAZIONE.
5. ESAME DI STATO PER ALUNNI CON DISABILITÀ' E DSA
6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D'ESAME IN DECIMI.
7. GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO FINALE D'ESAME IN DECIMI.
8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
9. CERTIFICAZIONE PROVE INVALSI.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (art. 26 D. Lgs. 62/17).

SINTESI DEL D.M. 03 ottobre 2017 N. 741- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

ORDINANZA MINISTERIALE Decreto R. N. 64 DEL 14-03-2022 – Esami di Stato primo ciclo per l'anno scol.2021-22.

FINALITÀ ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Ammissione all'esame dei candidati interni

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, **un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.** Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.

Sedi di esame e Commissioni

Presso la sede di Scuola Secondaria di 1° è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. **Svolge la funzione di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.**

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria. **La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza**, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. **Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.** I lavori della commissione e delle sottocommissioni **si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.** Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive.

La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispose le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Prove d'esame

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare **le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite** dall'alunna o dall'allunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato per l'anno scolastico 2021/22 è costituito da due prove scritte e da un colloquio pluridisciplinare.

Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) **testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;**

b) **testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;**

c) **comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.**

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

Nel giorno di effettuazione della prova **la commissione sorteggia la terna** che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) **problemi articolati su una o più richieste;**

b) **quesiti a risposta aperta.**

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova **la commissione sorteggia la traccia** che viene proposta ai candidati.

Colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Per l'anno Scolastico 2021/22 ai sensi della circolare ministeriale n.64 del 14-03-2022, nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria,

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica. **Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.**

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri approvati in sede di collegio docenti del 17/05/2022 e riportati nel seguente protocollo. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Voto finale e adempimenti conclusivi

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede **preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.** Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi **può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione,** su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.**

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di strumenti previsti nel PEI, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato **viene rilasciato un attestato di credito formativo**. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe**.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri approvati in sede collegiale.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione **scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nella tutela della legge n.170/2010 e della legge n.104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare.

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincrona, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 del D.M. 741/2017.

Criteri per la determinazione del voto di ammissione

Il DM 741/17 precisa che *“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”*.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe che del plesso.

Il voto di ammissione sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale compiuto dall'alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione.

Come tale esso terrà conto:

- **del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza;**
- **delle valutazioni conseguite nel corso di studi,**
- **delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori di competenza: autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, consapevolezza.**

Pertanto si giungerà alla determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato prendendo in considerazione:

- le medie delle valutazioni conseguite al termine di ogni anno scolastico, per poter delineare l'evoluzione del percorso dello studente;
- le eventuali ripetenze di anni scolastici;
- le parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline al termine del terzo anno;
- il giudizio di comportamento al termine del terzo anno.

La media ponderata delle valutazioni dei tre anni, arrotondata ai centesimi, sarà per il Consiglio di Classe il punto di partenza per attribuire il voto di ammissione, calcolata come segue:

Per i primi due anni scolastici la media ponderata si calcola moltiplicando le medie ottenute per ogni anno per 30% (si considerano valori al centesimo). Per il terzo anno scolastico la media viene moltiplicata per 40%, considerando sempre i valori al centesimo. Per l'alunno /a che ha frequentato solo due anni di scuola secondaria di I grado presso il nostro istituto e di cui non si disponga la documentazione relativa alla classe I, la media ponderata si otterrà moltiplicando la media del primo anno (corrispondente alla classe II) per 40% e la media del secondo anno, corrispondente alla classe III, per 60%.

ALUNNO/A XX YY	CLASSE DI RIFERIMENTO	MEDIA DEI VOTI visualizzata nel registro elettronico	Percentuale applicata	APPLICAZIONE % alla media	Arrotondamento ai centesimi
	Classe 1 [^]	8,65	30 %	$8,65 * 30 / 100$	2,60
	Classe 2 [^]	7,40	30%	$7,40 * 30 / 100$	2,22
	Classe 3 [^]	8,50	40%	$8,50 * 40 / 100$	3,4
				<i>Media ponderata</i>	8,22

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, avrà facoltà di arrotondare la media ponderata all'unità superiore, per frazione pari o superiore a 0,5, per definire il voto di ammissione.

In presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline o con una valutazione nel comportamento pari a PARZIALMENTE ADEGUATO o NON ADEGUATO relative all'ultimo anno di corso, il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto arrotondamento. Il voto di ammissione sarà, in questo caso, arrotondato per difetto.

Il voto di ammissione sarà riportato nel documento di valutazione, nel verbale degli scrutini, nella Scheda Personale del Candidato (su cui vengono registrati anche il consiglio orientativo, le prove d'esame, la valutazione finale) e sui tabelloni finali. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la indicazione "Ammesso" o "Non ammesso" e il voto.

IN CASO DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADOTTANO IDONEE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE FAMIGLIE.

TIPOLOGIE DI PROVE SCRITTE e CRITERI PER LA VALUTAZIONE.

La commissione predispose tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati.

Il candidato sceglierà una tra le tre tracce proposte che terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

1. un testo narrativo o descrittivo;
2. un testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie.

Indicatori di valutazione della prova scritta di italiano:

1. Contenuto: aderenza alla traccia - organicità, ricchezza di contenuti – comprensione e sintesi del testo.
2. Forma: Correttezza grammaticale - chiarezza - uso del lessico

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Criterion	Descriptors	Valutazione
CONTENUTO 1 -Aderenza alla traccia; 2 -organicità e ricchezza di contenuti; 3 -comprensione e sintesi del testo.	<ul style="list-style-type: none"> • Pienamente aderente alla traccia; il contenuto è strutturato in modo preciso/ originale/ organico e dimostra maturità di pensiero critico e capacità di analisi; il testo è stato compreso correttamente e ridotto in maniera adeguata. 	10
	<ul style="list-style-type: none"> • Aderente alla traccia; il contenuto è strutturato in modo organico e dimostra maturità di pensiero e capacità di analisi; sono state riportate quasi tutte le informazioni importanti e ridotte in maniera abbastanza adeguata. 	9
	<ul style="list-style-type: none"> • Attinente alla traccia, il contenuto è strutturato in modo organico; il testo è stato compreso abbastanza bene e ridotto in maniera parzialmente adeguata. 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Attinente alla traccia; il contenuto è strutturato in modo semplice/schematico/ generico; il testo è stato compreso solo in parte e ridotto in maniera poco adeguata. 	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Sufficientemente attinente; il contenuto è strutturato in modo semplice/schematico/ generico; sono state riportate molte informazioni superflue e ridotte in modo poco adeguato. 	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Parzialmente attinente alla traccia; il contenuto è presentato in modo ripetitivo/ superficiale; il testo non è stato né compreso né adeguatamente ridotto. 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Non attinente alla traccia, è povero di contenuto, non è stata compresa la traccia. 	4
FORMA: 1- correttezza grammaticale; 2 - chiarezza; 3 -uso del lessico.	<ul style="list-style-type: none"> • Ortograficamente e sintatticamente corretto, l'elaborato rivela padronanza nell'uso dei periodi complessi; il lessico è ricco/articolato/ funzionale al contesto. 	10
	<ul style="list-style-type: none"> • Ortograficamente e sintatticamente corretto, l'elaborato rivela padronanza nell'uso dei periodi complessi, il lessico è funzionale al contesto. 	9
	<ul style="list-style-type: none"> • Ortograficamente e sintatticamente corretto, l'uso della lingua è appropriato, il lessico è funzionale al contesto. 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Ortograficamente e sintatticamente corretto, l'uso della lingua è adeguato, il lessico è abbastanza funzionale al contesto. 	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Sufficientemente corretto per ortografia e sintassi, l'uso della lingua è semplice, il lessico è essenziale/generico. 	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Scorretto per ortografia e sintassi, l'uso della lingua è impreciso, il lessico è povero. 	5/4

MATEMATICA (durata ore 3)
--

La prova d'esame di MATEMATICA è articolata in TRE QUESITI, che accertano la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, dati e previsioni, relazioni e funzioni.

La commissione predispose tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Indicatori di valutazione della prova scritta di matematica:

1. conoscenza dei contenuti (conoscere, comprendere e comunicare con linguaggio specifico concetti, criteri, enti ed elementi)
2. abilità (osservare, individuare, applicare, comunicare regole, proprietà e procedimenti)
3. rielaborazione di conoscenze ed abilità (elaborare ipotesi, risolvere problemi, motivare e giustificare).

Ad ogni quesito sarà assegnato un punteggio. La somma dei punteggi ottenuti porterà alla definizione di una percentuale.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA		
PERCENTUALE	VOTO	Descrittore
<=44%	4	Prova molto limitata, confusa, scorretta, gravemente insufficiente
45%-54%	5	Prova parziale, poco corretta e/o non adeguata, insufficiente
55%-64%	6	Prova essenziale e/o incompleta ma complessivamente sufficiente
65%-74%	7	Prova complessivamente positiva e abbastanza precisa, più che sufficiente
75%-87%	8	Prova abbastanza completa, corretta e precisa, buona
88%-96%	9	Prova completa, complessivamente sicura, corretta e precisa, molto buona
97%-100%	10	Prova completa, corretta e con piena padronanza dei linguaggi eccellente

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE E SUA VALUTAZIONE CON VOTI IN DECIMI

Il Consiglio di Classe ritiene opportuno indicare i seguenti criteri essenziali di svolgimento del colloquio pluridisciplinare:

- verrà data a ogni candidato l'opportunità di partire da un discorso il più possibile trasversale, offrendo comunque maggior spazio agli ambiti disciplinari a lui più congeniali; il colloquio si configurerà pertanto come un'occasione di coinvolgimento, anche indiretto, delle singole discipline, senza necessariamente intrattenere l'alunno su argomenti specifici di ogni area di insegnamento, con l'obiettivo di accertarne le capacità e le abilità conseguite alla fine del triennio;
- verrà accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica;
- si eviteranno: il nozionismo, gli accostamenti artificiali di contenuti disciplinari, si favorirà l'approccio unitario, tenendo presenti gli obiettivi trasversali conseguiti, in modo che il candidato possa esprimere il grado di maturità raggiunto;
- per le discipline di carattere prevalentemente operativo, il colloquio prenderà spunto da elaborati, cartelloni, disegni, ossia dalle esercitazioni effettuate nel corso dell'anno, evitando così che la conversazione si risolva in accertamento di carattere esclusivamente teorico;
- il colloquio sarà, in ogni modo, differenziato, in conformità alle diverse capacità e al diverso livello culturale raggiunto da ogni singolo allievo;

- gli allievi, che, nel triennio, abbiano seguito il corso di strumento musicale, forniranno una dimostrazione della competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

Indicatori di valutazione del colloquio orale:

- conoscenza dei contenuti culturali;
- capacità di analisi, sintesi, rielaborazione personale anche in prospettiva civica;
- capacità di operare collegamenti tra gli argomenti;
- padronanza espositiva e terminologia appropriata in riferimento anche ai linguaggi specifici e alle lingue straniere;
- capacità di trasferire contenuti digitali; uso delle TIC durante il colloquio pluridisciplinare.

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

CRITERIO	DESCRITTORI	
Conoscenza dei contenuti culturali.	• Ottima e approfondita conoscenza degli argomenti di studio	10
	• Approfondita conoscenza degli argomenti di studio	9
	• Buona conoscenza degli argomenti di studio	8
	• Soddisfacente conoscenza degli argomenti di studio	7
	• Sufficiente conoscenza degli argomenti di studio	6
	• Superficiale e limitata conoscenza degli argomenti di studio	5
Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale in prospettiva civica.	• Espone in modo personale, organico, dimostrando maturità di pensiero e capacità di analisi	10
	• Espone in modo organico, dimostrando maturità di pensiero e capacità di analisi	9
	• Esprime i contenuti in modo logico e coerente	8
	• Esprime i contenuti in modo abbastanza logico e coerente nella forma e nei contenuti	7
	• Esprime i contenuti in modo elementare con sufficiente capacità di analisi	6
	• Esprime i contenuti in modo incompleto e con scarsa capacità di analisi	5
Capacità di operare collegamenti	• Non esprime in alcun modo contenuti coerenti	4
	• Ottime capacità di effettuare collegamenti con sicurezza	10
	• Più che buone capacità di effettuare collegamenti con sicurezza	9
	• Buone capacità di individuare ed operare collegamenti	8
	• Discrete capacità di individuare ed operare collegamenti	7
	• Sufficienti capacità di individuare ed operare collegamenti	6
Padronanza espositiva e terminologia appropriata in riferimento anche ai linguaggi specifici e alle lingue straniere.	• Modeste capacità di individuare ed operare collegamenti	5
	• Insufficienti capacità di individuare ed operare collegamenti	4
	• Si esprime in modo chiaro, organico, preciso e con ricchezza lessicale	10
	• Si esprime in modo chiaro, preciso e con ricchezza lessicale	9
	• Si esprime in modo chiaro e con buona ricchezza lessicale	8
	• Si esprime in modo chiaro e con proprietà di linguaggio	7
Capacità di trasferire contenuti digitali; uso delle TIC durante il colloquio pluridisciplinare.	• Si esprime in modo stentato, incerto e prevalentemente mnemonico	6
	• Si esprime in modo stentato e molto incerto	5
	• Si esprime con termini impropri e non pertinenti	4
	• Espone il percorso d'esame utilizzando un prodotto digitale originale, fornendo le informazioni principali in maniera coerente, osservando le indicazioni grafiche date con ottime capacità di rielaborazione personale.	10
	• Espone il percorso d'esame utilizzando un prodotto digitale, fornendo le informazioni principali, osservando le indicazioni grafiche date con più che buone capacità di rielaborazione.	9
	• Espone il percorso d'esame utilizzando un prodotto digitale, fornendo le informazioni principali in modo coerente segue le indicazioni grafiche date con buone capacità di rielaborazione.	8
	• Espone il percorso d'esame utilizzando un prodotto digitale, fornendo le informazioni principali, seguendo abbastanza le indicazioni grafiche evidenziando discrete capacità di rielaborazione.	7

	<ul style="list-style-type: none"> • Espone il percorso d'esame utilizzando un prodotto digitale, fornendo alcune informazioni principali, sufficientemente coerenti con le indicazioni date e con sufficiente rielaborazione . 	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Espone il percorso d'esame utilizzando un prodotto digitale, fornendo poche informazioni e osservando poco le indicazioni grafiche date. Scarsa la capacità di rielaborazione. 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Espone il percorso d'esame utilizzando un prodotto digitale senza collegamenti di rilievo e con scarsa tecnica applicativa, insufficiente la rielaborazione personale . 	4

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D'ESAME IN DECIMI

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il **voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.**

Esempio:

VOTO DI AMMISSIONE			8	
VOTI PROVE D'ESAME	ITALIANO	7	Media voti prove d'esame $(7+7+8) : 3 =$	7,33
	MATEMATICA	7		
	COLLOQUIO	8		
			Media tra il voto di ammissione e media voti prove d'esame $(8+7,33) : 2$	7,67
VOTO FINALE IN DECIMI			8	

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

GIUDIZIO FINALE COMPLESSIVO

La Commissione per ciascun candidato esprime un giudizio conclusivo dell'Esame di stato.

ESAMI DI STATO 2021/2022 GIUDIZIO FINALE COMPLESSIVO

Il candidato nel corso del triennio si è impegnato in modo:

costruttivo – attivo – consapevole – costante – maturo - autonomo	10	
autonomo - costante –produttivo	9	
regolare –adeguato	8	
abbastanza regolare/adeguato –a seconda degli interessi	7	
alterno – incostante –a seconda degli interessi	6	
saltuario –carente –limitato	5	
passivo –molto limitato	4	

Ha acquisito un metodo di studio:

Efficace	10	
Autonomo	9	
regolare –sistematico	8	
Diligente	7	
superficiale –meccanico	6	
disordinato –inefficace	5	
Non ha acquisito metodo di studio	4	

Ed ha raggiunto una preparazione:

Approfondita	10	
Completa	9	
Buona	8	
Più che sufficiente – discreta	7	
Sufficiente – accettabile – essenziale	6	
Superficiale – lacunosa	5	
Inadeguata	4	

Nelle prove d'esame ha dimostrato una conoscenza delle discipline:

Profonda	10	
Sicura	9	
Buona	8	
Più che sufficiente – discreta	7	
Sufficiente - accettabile	6	
Frammentaria	5	
insufficiente	4	

Ed ha una capacità di esposizione, rielaborazione e collegamento:

Ottima	10	
Molto buona	9	
Buona	8	
Più che sufficiente	7	
Sufficiente	6	
Frammentaria	5	
Insufficiente	4	

Il livello globale di maturazione raggiunto è: adeguato – sufficiente – buono – distinto – ottimo

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

ESAME DI STATO PER ALUNNI CON DISABILITÀ, ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.**

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. **Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.**

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13 del D.M. 741/2017. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato **viene rilasciato un attestato di credito formativo.** Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.**

La valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà coerente con i criteri utilizzati nel corso dell'anno scolastico. In ogni caso, la Commissione si riferirà alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati nei singoli PDP, concordate con la famiglia.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione **scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione –Ordinanza Ministeriale n.64 del 14 marzo 2022.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le Linee Guida del 9 gennaio 2018 tengono conto delle innovazioni introdotte con il D.lvo n. 62 del 13 aprile 2017 e con i decreti ministeriali attuativi: il D.M. 741 e il D.M. 742 del 10 ottobre 2017.

Il D.M. 742 licenzia i modelli definitivi di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che entrano a regime in tutte le scuole del primo ciclo dal corrente anno scolastico 2017/18.

Il DM 742/17 precisa che *“Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.*

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.”

Il documento di certificazione delle competenze, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Tenuto conto dei criteri indicati dal decreto legislativo n.62/2017, viene adottato il **modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.**

Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano e matematica e da una ulteriore sezione, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Per la valutazione delle competenze si farà riferimento alle rubriche di valutazione già deliberate nel Collegio del 26 aprile 2016 e confermate nel collegio del 17 maggio 2017, pubblicate nel sito della scuola.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: *“Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”* Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:

1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello

conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica

4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

Allegato B



Istituzione scolastica

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunn

nat ... a..... il

ha frequentato nell'anno scolastico / la classe sez.,

con orario settimanale di ore;

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

⁽¹⁾ **Livello**

Indicatori esplicativi

A – AVANZATO

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – INTERMEDIO

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – BASE

L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – INIZIALE

L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello (1)
1. Competenza alfabetica funzionale.	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2. Competenza multilinguistica.	È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3. Competenza matematica e Competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria.	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4. Competenza digitale.	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.	
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6. Competenza in materia di cittadinanza.	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7. Competenza imprenditoriale.	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	
L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

Data.

Il Dirigente Scolastico

Certificato competenze Invalsi



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI

Il Direttore Generale

.....



Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Alunno/a _____

Prova sostenuta in data _____

ASCOLTO *	Livello conseguito

LETTURA *	Livello conseguito

**Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*

Il Direttore Generale

.....

VALIDITÀ DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Il presente Protocollo è stato approvato dal Collegio docenti del 17/05/2022 ed è valido fino a nuova delibera di modificazione e/o integrazione.